



COMUNE DI TOANO

(Reggio Emilia)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO RELATIVO A:**

- INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCDI 2013 – 2015

**- DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA' DI RIPARTO DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE Art. 13 bis D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n.
114/20014**

In data 10 dicembre 2014, presso la Residenza Municipale del Comune di Toano (RE) ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, costituita ai sensi dell'art. 10 c. 1 del CCNL 01.04.1999 e dell'art. 4 del CCNL del 22.01.2004, come di seguito composta:

- Schiano Dr. Pasquale – Segretario comunale;
- Spadazzi Luciano – Responsabile U.O. Contabile
- Tagliatini Giancarlo – Responsabile U.O. Tecnico progettuale

e la parte sindacale, costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 del CCNL 01.04.1999, così composta:

- Bertoia Fabio – C.I.S.L.,
- Dallaporta Silvia - C.G.I.L.
- Cavalletti Gianfranco – RSU
- Ferrari Gian Luca - RSU
- Gabrielli Norma - R.S.U.
- Pozzi Daniele – RSU

VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015 del Comune di Toano, sottoscritto definitivamente in data 12.07.2014, e trasmesso all'ARAN e al CNEL in data 17.07.2014, si segnala la necessità di integrare il Contratto suddetto, integrando l'esistente **Art. 21 Risorse destinate al pagamento dell' indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo** con l'inserimento del comma 3 così articolato:

3 . L'indennità per l'attività prestata in giorno riposo settimanale è corrisposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del CCNL 14.09.2000, al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce di tale giorno di riposo, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata , e per l'importo corrispondente ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) , con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo (art. 14 CCNL 5/10/2001);

i successivi commi dell'esistente articolo vengono quindi rinumerati in successione.

VISTO l'art. 25 dello stesso CCDI nel quale viene specificato che tra i compensi di cui all'art. 15 c. 1 lett. K del CCNL del 01.04.1999, rientrano anche gli incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006) e smi;

VISTO altresì l'art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 1/04/1999: Destinazione incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1/04/1999;

CONSIDERATO che le risorse ex art. 15, comma 1, lett. k), CCNL 1/04/1999 sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti per un fondo pari a **Euro 5.376,00**(compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione) per l'anno 2014.

Rientrano in questa fattispecie i compensi legati all'attività di progettazione interna (art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006), che vengono erogati ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino al 17/08/2014, sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 1 del 13/01/1998, e G.C. n. 96 del 16.10.2004.

Dal 18/08/2014 è entrata in vigore la L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 che ha abrogato gli incentivi per la progettazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 13), introducendo una nuova disciplina in materia denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione" (art. 13-bis).

La nuova disciplina prevede che l'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori) con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata e adottati nell'apposito regolamento comunale; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla determinazione dei criteri e modalità della ripartizione dei fondi per la progettazione e l'innovazione tra i dipendenti, che dovranno confluire nell'apposito regolamento che sarà opportunamente approvato;

DATO atto che per gli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente al 18/08/2014 vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, della quota di fondo per la progettazione e l'innovazione da destinare ai dipendenti interessati.

Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

1. Progettazione preliminare: dal 10% al 15%
2. Progettazione definitiva: dal 15% al 20%
3. Progettazione esecutiva: dal 10% al 20%
4. verifica del progetto: 5%
5. rup (FPR): 20%
6. direttore dei lavori: dal 15% al 25%
7. direzione operativa: massimo 5%
8. assistente di cantiere: massimo 3%
9. Collaudatore singolo : 5%
10. commissione di collaudo: 10%

Il totale delle percentuali effettive dei FPsingoli (punti da 1 a 10) deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e costituisce economia di spesa.

Qualora invece solamente una o più fasi delle attività comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, l'ammontare del FPsingolo viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione, in proporzione alla loro incidenza rispetto alla prestazione effettuata internamente, facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013; queste quote costituiscono economie di spesa.

Nel caso di varianti derivanti da errore progettuale il FPsingolo indicato ai punti da 3 a 5 del presente articolo viene decurtato di un importo in proporzione all'ammontare della variante sull'importo originario dei lavori; tale importo costituisce economia di spesa.

Nel caso di scostamento dei tempi di:

- progettazione rispetto a quanto indicato nell'atto di incarico
 - esecuzione rispetto a quanto previsto nel progetto, fatte salve le proroghe ed i tempi aggiuntivi assegnati con le varianti non riconducibili ad errore progettuale, nonché delle sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice
 - collaudo rispetto ai tempi assegnati nell'atto di incarico,
- Il FPsingolo viene ridotto in proporzione allo scostamento dei tempi inizialmente previsti.

Modalità di ripartizione tra i dipendenti – Incentivo preventivo e consuntivo

La ripartizione del FPsingolo è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera. Per tener conto delle funzioni esercitate che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta si applicheranno le seguenti quote di incremento:

- dipendente che svolge funzioni rientranti nella propria qualifica funzionale: 1,000
- dipendente che svolge funzioni rientranti nella qualifica funzionale immediatamente superiore: 1,500
- dipendente che svolge funzioni rientranti nelle qualifiche funzionale ulteriormente superiori: 2,000

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Modalità di liquidazione del FP

La liquidazione dei FPsingoli indicati ai punti da 1 a 4 dell'art. 11 avviene in due fasi: la prima, pari al 40% dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori; la seconda, pari al 60% dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio.

La liquidazione del FPR avverrà in tre fasi: la prima, pari al 20% dell'importo dovuto, all'affidamento dei lavori; la seconda, pari al 70% dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio; la terza, pari al 10% dell'importo dovuto, a collaudo definitivo.

La liquidazione dei FPsingoli indicati ai punti da 6 a 10 dell'art. 11 avviene in tre fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, al certificato di ultimazione lavori, la seconda, pari al 20% dell'importo dovuto, al collaudo provvisorio; la terza pari al 30% dell'importo dovuto, ad avvenuto collaudo provvisorio.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Si propone pertanto di:

1- integrare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2013-2015 integrando l'art. 21 come sopra descritto, che per completezza viene riportato con le modifiche in neretto:

Art. 21. Risorse destinate al pagamento dell' indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo

1. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell' art. 24 comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
 - in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;

- in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata a consuntivo;
 3. **L'indennità per l'attività prestata in giorno riposo settimanale è corrisposta, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del CCNL 14.09.2000, al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce di tale giorno di riposo, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, e per l'importo corrispondente ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo (art. 14 CCNL 5/10/2001);**
 4. Annualmente vengono destinate risorse per la corresponsione di tale indennità.
 5. Le somme non utilizzate a seguito di eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento delle somme destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale;

2 - approvare i criteri e le modalità di erogazione del fondo per la progettazione e l'innovazione, ai sensi della L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 art. 13 bis, che saranno trasfusi nell'apposito regolamento comunale ad oggetto "Costituzione, attribuzione e ripartizione del Fondo per la Progettazione e l'innovazione", come sopra descritto.

Le parti sindacali, preso atto della modifica suindicata da apportare al CCDI anno 2013-2015, dei criteri approvati, ed in applicazioni delle disposizioni contrattuali vigenti hanno convenuto di addivenire alla sottoscrizione del seguente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione trattante di parte pubblica

Dr. Schiano Pasquale

Spadazzi dr. Luciano

Tagliatini Giancarlo

Rappresentanti sindacali

Bertoia Fabio CISL

Dallaporta Silvia CGIL

RSU:

Cavalletti Gianfranco

Ferrari Gian Luca

Gabrielli Norma

Pozzi Daniele